

Allegato B

TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 22 "parti comuni condominiali").

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi degli art. 5 co. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza all'utenza domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

3. Uso stagionale o non continuativo

➤ art. 19 del regolamento: per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni

➤ art. 20 del regolamento: per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni

➤ art. 21 del regolamento: per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per pi di sei mesi all'anno all'estero

E' riconosciuta una riduzione del 10% della Quota fissa e della quota variabile normalizzata, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva

occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

4. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota variabile normalizzata della tariffa:

TIPOLOGI A DI RIFIUTO	RIDUZIONE
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLIELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADIE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3,00 €/conferimento

7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta da parte dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori

rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 104 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 78 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8 . Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco, la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari: numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi": numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 7 c. 3-4 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata

forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

9. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani

La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in termini assoluti di 0,10 €/Kg. La riduzione e non può comunque superare il 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

10. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 30% della quota variabile normalizzata della tariffa.

11. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della quota variabile normalizzata della tariffa:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	RIDUZIONE
IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg

12. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento, si approva la seguente riduzione:

Per le utenze domestiche il cui nucleo familiare sia interamente composto da utenti che abbiano compiuto il 65° anno di età e con Isee uguale o inferiore ad € 15.000,00 è prevista una riduzione del 15% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

La riduzione si applica dalla data in cui verificato il presupposto (compimento del 65° anno di età) se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione, altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Per gli anni successivi al primo per istanze presentate entro il 31 dicembre la riduzione sarà riconosciuta a partire dal 1 gennaio del medesimo anno. L'istanza deve essere presentata al Comune, che trasmetterà al gestore, a seguito di controlli di propria competenza, l'elenco degli interessati che hanno diritto alla riduzione e le relative decorrenze. L'importo totale della presente riduzione trova copertura al Capitolo di Bilancio "Contributi per agevolazioni sociali tariffa puntuale".

13. Riduzione per punti vendita certificati

Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata della Tariffa

14. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto "ancora utili", è applicata una riduzione della 10% quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa

15. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%

16. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.